

# LEGGE 381/91

---

## **INDICE della Legge n. 381/91:**

Art. 1 Definizione

Art. 2 Soci volontari

Art. 3 Obblighi e divieti

Art. 4 Persone svantaggiate

Art. 5 Convenzioni

Art. 6 Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

Art. 7 Regime tributario

Art. 8 Consorzi

Art. 9 Normativa regionale

Art. 10 Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

Art. 11 Partecipazione delle persone giuridiche

Art. 12 Disciplina transitoria

---

**Legge 8 novembre 1991, n. 381**

**"Disciplina delle cooperative sociali"**

**Art. 1  
(Definizione)**

- I. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
  - a. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  - b. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
- II. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
- III. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

## **Art. 2**

### **(Soci volontari)**

- I. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
- II. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
- III. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
- IV. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
- V. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

## **Art. 3**

### **(Obblighi e divieti)**

- I. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
- II. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
- III. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.

#### Art. 4

(Persone svantaggiate)

- I. **Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.**

- II. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.**
- III. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.**

**Art. 5  
(Convenzioni)**

- I. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
- II. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea

documentazione del possesso dei requisiti stessi.

- III. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.(1)

(1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52

**Art. 6  
(Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577)**

- I. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a. all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:  
"Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una

copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";

- b. all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:  
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale".
- c. al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole:  
"Sezione cooperazione sociale".
- d. all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".

#### **Art. 7 (Regime tributario)**

- I. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

- II. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
- III. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41 bis - prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli anziani ed anabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale" (2)

(2) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85

### **Art. 8 (ConSORZI)**

- I. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

**Art. 9**  
**(Normativa regionale)**

- I. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
- II. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
- III. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni

sono posti a carico  
delle ordinarie  
disponibilità delle  
regioni medesime.

**Art. 10  
(Partecipazione alle  
cooperative sociali  
delle persone  
esercitanti attività di  
assistenza e di  
consulenza)**

- I. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.

**Art. 11  
(Partecipazione  
delle persone  
giuridiche)**

- I. Possono essere ammessi e come soci delle cooperative sociali persone giuridiche e pubbliche e o private nei cui

statuti  
sia  
previsto  
il  
finanzia  
mento e  
lo  
sviluppo  
delle  
attività di  
tali  
cooperat  
ive.

**Art. 12  
(Disciplin  
a  
transitoria  
)**

I. Le  
co  
op  
er  
ati  
ve  
so  
cia  
li  
già  
co  
stit  
uit  
e  
all  
a  
dat  
a  
di  
ent  
rat  
a  
in  
vig  
or  
e

del  
la  
pr  
es  
ent  
e  
leg  
ge  
de  
vo  
no  
uni  
for  
ma  
rsi  
ent  
ro  
du  
e  
an  
ni  
da  
tal  
e  
dat  
a  
all  
e  
dis  
po  
siz  
ion  
i in  
es  
sa  
pr  
evi  
ste

II. Le  
del  
ibe  
raz  
ion  
i di  
mo

difi  
ca  
pe  
r  
ad  
eg  
ua  
re  
gli  
atti  
co  
stit  
uti  
vi  
all  
e  
no  
rm  
e  
del  
la  
pr  
es  
ent  
e  
leg  
ge,  
po  
ss  
on  
o,  
in  
de  
ro  
ga  
all  
e  
dis  
po  
siz  
ion  
i di  
cui  
agl  
i  
arti

col  
i  
23  
65  
e  
23  
75,  
se  
co  
nd  
o  
co  
m  
ma  
,  
del  
co  
dic  
e  
civ  
ile,  
es  
ser  
e  
ad  
ott  
ate  
co  
n  
le  
mo  
dal  
ità  
e  
la  
ma  
ggi  
or  
an  
za  
del  
l'a  
ss  
em  
ble  
a

or  
din  
ari  
a  
sta  
bili  
te  
dal  
l'at  
to  
co  
stit  
uti  
vo